

della popolazione si vogliono ottenere, quali costi si è disposti a sostenere e come vengono ripartiti benefici, costi e rischi»; ciò è essenziale affinché il Parlamento e il Governo possano fare una scelta trasparente, informata e consapevole, valutando il rapporto costi-benefici e facendo in modo che la ricerca di un equilibrio tra misure di cautela più rigorose possibile e costi e tempi di risanamento sia intrinseca all'applicazione del principio cautelativo;

a far sì che il Governo italiano prosegua e rafforzi la propria iniziativa in sede europea affinché il principio cautelativo per la tutela da possibili effetti a lungo termine possa essere recepito anche negli indirizzi e nelle normative comunitarie.

(7-00861)

« Vigni ».

INTERPELLANZE URGENTI
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere - premesso che:

sia la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, come il decreto legislativo di attuazione 17 maggio 1999, n. 153 non riservano al Ministro del tesoro alcun potere di nomina relativamente alle fondazioni bancarie, né a regime, né nel periodo transitorio;

il riconoscimento della natura privatistica delle fondazioni esclude del resto l'attribuzione di poteri che in qualche misura possano interferire con l'attività delle fondazioni, fatta esclusione dei poteri di vigilanza espressamente previsti. Se peraltro l'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, che prevede che le fondazioni sono persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, per effetto della disciplina transitoria dettata

dall'articolo 28, comma 2, del medesimo decreto si applica alle fondazioni soltanto a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie, ciò si legittima soltanto in virtù dell'esigenza di assicurare il rispetto dell'obbligo dell'adeguamento statutario da parte delle fondazioni. Utilizzarlo, invece, per consentire al Ministro del tesoro di mantenere un potere di nomina sarebbe palesemente arbitrario, poiché aprirebbe la strada al possibile abuso di potere, posto che, a norma del comma 3, lettera c) dell'articolo 10 del decreto-legge n. 153 del 1999, il termine dato al Ministro per l'approvazione dei nuovi statuti potrebbe essere dilatato a piacimento, muovendo osservazioni a catena;

la fondazione bancaria « Istituto Banco di Napoli » ha già provveduto a deliberare il nuovo statuto, adeguandosi pienamente sia alle disposizioni del decreto legislativo n. 153 del 1999, sia all'atto di indirizzo dettato dal ministro del tesoro e pubblicato il 10 agosto 1999. In base al nuovo Statuto, la nomina del presidente competerà al Consiglio generale della fondazione;

la scelta del Ministro ai fini della nomina a presidente dell'istituto Banco di Napoli è caduta certamente su un noto ed apprezzato professore di materia economica, la cui onorabilità è fuori discussione; una nomina peraltro compiuta da parte del Ministro impiegando *in extremis* dei poteri che soltanto con argomentazioni giuridiche sottili ed artificiose potrebbe esercitare, è in palese contrasto con la linea politica seguita nella formulazione della nuova disciplina delle fondazioni bancarie, apparendo spiegabile soltanto in termini di occupazione politica del potere -:

se non ritenga significativo del negativo apprezzamento della sua iniziativa il fatto che la competente Commissione della Camera non abbia proceduto ad esprimere il previsto parere sulla nomina proposta;

se non ritenga sconveniente insistere nell'intento di procedere alla nomina a

nuovo statuto deliberato, dando l'impressione di cedere a pressioni dettate da interessi elettorali alla vigilia di una difficile tornata elettorale;

se non ritenga necessario, per la salvaguardia della dignità delle istituzioni e per rispetto alla nuova disciplina delle fondazioni bancarie dettata dal Parlamento, desistere dalla annunciata nomina, lasciando pienamente liberi i nuovi organi statutari della fondazione a provvedervi secondo il dettato statutario.

(2-02219) « Selva, Carlo Pace, Contento ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:

la sera del 7 febbraio 2000, durante i lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'edificio industriale Devim a Prata (Avellino) ed esattamente alle spalle dello stabilimento Fiat Fma, nel momento in cui veniva gettato un solaio di cemento in una struttura di circa 620 metri cubi, all'improvviso, annunciato da un rumore secco, si è verificato il crollo dell'intero solaio;

è morto il geometra Giulio Castellano di 44 anni, dell'ufficio tecnico della ditta Edilfreda Sas, aggiudicataria dei lavori, l'altra vittima è il titolare della ditta, Mario Freda di 59 anni: entrambi sono rimasti sepolti sotto il crollo del solaio;

degli otto operai che lavoravano in quel momento due si sono salvati aggrappandosi ad un pilastro, altri sei sono gravemente feriti dopo un volo nel vuoto di circa otto metri;

sono scattati gli accertamenti investigativi ad opera del sostituto procuratore della Repubblica Enzo Salvatore, mentre la squadra mobile e i carabinieri stanno acquisendo le testimonianze dei sopravvissuti -;

se il Governo intenda riferire su questa gravissima tragedia verificatasi in un

cantiere irpino e della quale sono vittime innocenti lavoratori che completavano la loro dura giornata;

se siano stati effettuati i controlli previsti sul progetto, se fossero esatti i calcoli tecnici, in che modo si possa garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed evitare il ripetersi di tragedie come queste;

infine, di chi siano le responsabilità dell'accaduto.

(2-02220) « Mussi, De Simone, Cennamo ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere - premesso che:

per la ricostruzione nelle zone della Campania e della Basilicata, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 è stata esaurita la disponibilità degli stanziamenti di cui alla legge 23 gennaio 1992 n. 32, e successive;

lo stanziamento in sede di legge finanziaria 2000 è del tutto inadeguato;

tuttora risulta disattesa la stima del fabbisogno di spesa effettuata dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989 n. 128 e successive modifiche (relazione conclusiva e propositiva approvata il 27 gennaio 1991 Vol. I - tomo 1 - pag. 561);

il complesso degli stanziamenti per la ricostruzione nelle zone predette è inferiore, in proporzione, agli stanziamenti disposti per analoghi interventi in altre zone del territorio nazionale (Friuli, Belice, Marche);

permane nelle predette zone una grave situazione determinata dall'interruzione dell'opera di ricostruzione e di sviluppo con conseguente disappunto della popolazione;

è necessario dar luogo all'adeguamento della normativa vigente al riguardo, prevedendo, tra l'altro, la semplificazione delle procedure e la gestione degli interventi da parte dei Comuni -;

quali provvedimenti intenda promuovere con l'urgenza che la situazione richiede per il completamento dell'opera di

ricostruzione e di sviluppo nelle zone di cui alla premessa.

(2-02221) « Mario Pepe, Borrometi, Voglino, Volpini, Risari, Debiasio Calimani, Marotta, Simeone, Saponara, Ruggeri, Ortolano, Merlo, Ciani, Landolfi, Malgieri, Occhionero, Servodio, Polenta, Orlando, Casinelli, Sanza, Delbono, Giovanni Bianchi, Angelici, Carotti, Tuccillo, Repetto, Niedda, Ricci, Scantamburlo, Ferrari, Nocera, Fronzuti, Molinari, Fioroni, Frigato, Piccolo ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere - premesso che:

recentissimi dati mostrano come nel nostro Paese da anni si verifichi un crescente consumo di acque minerali il cui uso è divenuto quasi obbligatorio in considerazione del fatto che la situazione idrica italiana presenta aspetti disastrosi sotto il profilo qualitativo, soprattutto nelle grandi pianure del nord e in alcuni centri del sud. L'acqua che sgorga dai rubinetti è spesso imbevibile;

la disciplina in materia di acque minerali naturali è dettata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 che recepisce la direttiva 80/777/CEE, successivamente modificata dalla direttiva 96/70/CE, e dal decreto ministeriale n. 542 del 12 novembre 1992, nel quale sono determinati i criteri di valutazione delle acque minerali e sono indicate le concentrazioni massime ammissibili (Cma) degli elementi disciolti nell'acqua;

il secondo considerando della direttiva 96/70/CE dichiara che « ...le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l'obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori vengano ingannati ed assicurare la lealtà delle operazioni commercia-

li ». Al comma 3° dell'articolo 7 della medesima direttiva si dispone che « le etichette delle acque minerali naturali devono recare obbligatoriamente l'indicazione della composizione analitica con i componenti caratteristici ». Inoltre l'allegato 1 della direttiva 80/777/CEE dichiara che l'acqua minerale naturale si distingue dall'acqua ordinaria destinata al consumo umano, fra le altre cose, per la sua purezza originaria;

dal confronto tra le Cma ricavabili dalla suddetta normativa con quelle previste per le acque destinate al consumo umano (decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982, decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988) emerge viceversa una realtà sconcertante: talune concentrazioni di metalli, elementi e composti che per le acque « di rubinetto » sono considerati fuori limite rendendo l'acqua non destinabile al consumo umano, sono considerate tollerabili per le acque minerali ed è inoltre consentito non riportarle in etichetta, salvo che non superino concentrazioni molto più alte;

in ragione di questo sostanziale travisamento dei principi ispiratori della normativa europea è stata presentata alla Commissione europea (da parte dell'Unione nazionale dei consumatori) una denuncia diretta ad instaurare un eventuale procedimento di infrazione contro l'Italia. Secondo l'Unione consumatori in una bottiglia di acqua minerale si possono individuare fino a 200 microgrammi per litro di arsenico (mentre la Cma massima per l'acqua potabile è di 50 microgrammi), 10 microgrammi di cadmio (il limite è 5), cromo trivalente e nichel senza alcun limite: al di sotto di queste soglie i produttori di acque minerali non sono tenuti a dichiararne la presenza;

per i nitrati il legislatore ha posto il limite a 45 milligrammi per litro nelle acque minerali destinate all'alimentazione degli adulti e a 10 milligrammi per litro in quelle destinate all'infanzia. Tuttavia, nonostante la pericolosità di questi composti per la salute umana - i nitrati, indizio di

inquinamento, sono precursori di sostanze cancerogene - ove l'acqua minerale superi queste soglie, il produttore ha il solo obbligo di dichiararlo in etichetta, né è tenuto a specificare che un'acqua con più di 10 mg. di nitrati non è idonea ai bambini;

l'origine sotterranea dell'acqua non garantisce più la sua purezza: gli agenti inquinanti, di origine industriale o agricola e l'esistenza di un sistema criminale di smaltimento dei rifiuti, possono produrre, in qualsiasi momento l'imbevibilità di acque rinomate o comunque ritenute sicure; pertanto occorrerebbe un monitoraggio costante delle acque minerali ed un'adeguata informazione agli utenti. Viceversa la normativa italiana prevede che le acque minerali siano sottoposte ad analisi chimica e chimico-fisica ogni 5 anni in base all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 giugno 1977, che richiama precedenti provvedimenti normativi, confermato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 1983 -:

se intenda adoperarsi per modificare la normativa nazionale di recepimento in senso più aderente ai principi generali enunciati in sede europea sulle acque minerali o se ritenga che le Cma consentite dall'attuale legislazione per le sostanze indicate rispettino l'enunciato europeo, dovendosi considerare come elementi « non caratteristici » dell'acqua o comunque come elementi non in grado di inficiarne la potabilità; in tal caso, se intenda modificare verso l'alto le Cma dell'acqua potabile;

se non ritenga opportuno modificare l'attuale etichettatura delle acque minerali prevedendo che siano riportati, in modo completo, tutti i componenti della stessa ed indicati gli eventuali effetti dannosi di alcune sostanze sull'organismo di particolari soggetti, così come prescrive il paragrafo 2 dell'articolo 10 della direttiva 80/777/CEE sulle diciture da riportare per motivi di tutela della salute pubblica;

se intenda ravvicinare la periodicità dei controlli, prevedendone almeno uno all'anno, per tutte le acque minerali attualmente in commercio e per le acque di

sorgente recentemente regolamentate dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.

(2-02223) « Paissan, Galletti, Procacci ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere - premesso che:

nel Documento di indirizzo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 13 febbraio 1997 sono indicati gli « ambiti » al cui rispetto la Commissione stessa « richiama » la Rai, i suoi organi dirigenti ed i suoi dipendenti, al fine di garantire il rispetto del principio del pluralismo;

i suddetti « ambiti » riguardano, in particolare: a) il pluralismo politico; b) il pluralismo sociale; c) il pluralismo culturale; d) il pluralismo etnico e religioso; e) il pluralismo delle realtà locali; f) il pluralismo di genere e di età; g) il pluralismo associativo; h) il pluralismo produttivo;

nell'ambito della richiamata deliberazione, è contenuto il seguente riferimento « 4. Condizione perché la RAI appaia credibile in ordine ai principi indicati in questo documento di indirizzo è che le assunzioni e le nomine nell'azienda pubblica avvengano in base a criteri trasparenti, legati alla professionalità e al di fuori di ogni pratica o lottizzazione o di predominio di maggioranza ovvero di rivendicazionismo di minoranza. Perché ciò diventi possibile serve un chiaro orientamento del Consiglio di amministrazione, ma anche un diverso atteggiamento di quei non pochi lavoratori che affidano i propri destini professionali a questo o a quel partito, a questo o a quell'esponente politico, di maggioranza o di opposizione. Per le assunzioni, si auspica il ricorso a procedure concorsuali e comunque a criteri oggettivi di selezione, anche per quanto riguarda la soluzione del problema del precariato. Do-